



Associazione Nazionale
CITTA' DEL RISO

STATUTO

Registrato in data 8.1.08 al N. 59/3 – C.F. 9430040029

STRALCIO ESSENZIALE

(A) GLI SCOPI

ARTICOLO 4 - Scopi

L'Associazione **non è lucrativa** ed opera per **valorizzare i territori caratterizzati dalla coltura del riso**, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e dell'informazione. (...)

(B) FORME DI ADESIONE

ART. 7

SOCI

Possono aderire all'Associazione sia i Comuni a prevalente economia risicola che tutti coloro che, essendo persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti, ne condividano gli scopi e si impegnino a collaborare per la realizzazione dei medesimi, anche mediante prestazioni personali secondo quanto verrà stabilito con apposito Regolamento predisposto e aggiornato dal Consiglio nazionale.

I Soci sono **Fondatori, Ordinari, Istituzionali e Onorari**.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I Soci Ordinari sono coloro (Comuni, Enti, Associazioni, privati) che aderiscono all'Associazione versando una quota all'atto della ammissione e impegnandosi a collaborare stabilmente agli scopi sociali. Per i Comuni e gli Enti territoriali la quota è fissata in modo proporzionale al numero di abitanti.

I Soci Istituzionali sono Comuni, Enti o Associazioni che collaborano all'Associazione **senza assumere gli obblighi e gli impegni finanziari permanenti tipici della forma associativa ordinaria, ivi comprese le obbligazioni di garanzia, ma solo assumendo impegni relativamente a singoli progetti cui di volta in volta hanno scelto di partecipare**. Ai Soci Istituzionali è richiesto il pagamento di un contributo annuale comunque non superiore al 50% della quota associativa ordinaria. I Soci Istituzionali possono fregiarsi del marchio dell'associazione secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento, e in qualunque momento possono chiedere l'ammissione tra i Soci Ordinari.

I Soci Onorari sono Comuni, Enti, Associazioni o privati ai quali, per speciali meriti nel campo della valorizzazione del riso e delle terre del riso, è stata conferita –con loro accettazione- questa qualifica a titolo onorifico.

(C) ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale dei soci
2. il Consiglio Nazionale
3. il Presidente
4. i Vicepresidenti o Presidenti territoriali
5. i Comitati provinciali o regionali
6. il Direttore
7. il Collegio dei revisori dei conti.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 'CITTA' DEL RISO'

Approvato il 30.11.2007, Registrato l'8.1.2008 (Rep. N. 59/3 AE Vercelli)

ARTICOLO 1

Denominazione – Personalità

E' costituita in Vercelli una Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione nazionale Città del Riso", in breve "Città del Riso", qui di seguito definita "l'Associazione".

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Vercelli, in Via Ariosto 25.

Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività necessarie a raggiungere gli scopi sociali, essa può dotarsi di sedi operative, sezioni e recapiti di rappresentanza a livello nazionale o regionale o provinciale.

ARTICOLO 3

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

Scopi

L'Associazione non è lucrativa ed opera per valorizzare i territori caratterizzati dalla coltura del riso, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e dell'informazione.

In particolare, l'Associazione

TUTELA E PROMUOVE:

- lo sviluppo economico locale e lo sviluppo sostenibile;
- il ruolo e l'immagine dei Comuni risicoli aderenti;
- l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, del riso, dei prodotti locali e tradizionali, bei beni culturali e dei servizi;
- la cooperazione tra le zone risicole italiane, europee ed internazionali, per predisporre progetti di carattere transnazionale;
- la risicoltura di qualità, i risi autoctoni, le attività rurali in via di cessazione, il paesaggio storico, i prodotti tipici locali;
- le autonomie e le diversità locali delle risorse naturali, storiche, architettoniche, culturali, umane e imprenditoriali dei territori del riso;
- la cultura del riso, attraverso iniziative editoriali e di comunicazione per sollecitare l'opinione pubblica qualificata e divulgare le proprie iniziative;
- la formazione e l'educazione al gusto con iniziative a carattere didattico e informativo;
- il rapporto con le associazioni delle autonomie e con le altre associazioni che, sul territorio nazionale, operano in favore della qualità delle produzioni e dei territori.
- i risi di pregio, anche attraverso iniziative di carattere selettivo;
- il rapporto tra i produttori e gli enti pubblici e strumentali competenti per la maggiore tutela della qualità del riso e delle risorse ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione risicola;

REALIZZA E SOSTIENE:

- servizi e reti di informazione, formazione e comunicazione innovativi per aumentare la qualità delle relazioni ed una corretta competitività dei sistemi territoriali;

- progetti di sviluppo ed etici per la qualificazione dei territori, il rafforzamento della coesione sociale e la qualità della vita delle Città del Riso con opportuni strumenti operativi, finanziari e fondi di solidarietà;

- la ricerca e l'attività di studio, la formazione e la promozione di iniziative culturali di concerto anche con le Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche;

- iniziative in favore della definizione e dell'assunzione da parte dei Comuni di competenze strategiche nel governo del territorio, dei servizi e dello sviluppo locale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- manifestazioni, eventi, fiere, convegni, viaggi ed iniziative, attività di promozione e commercializzazione del riso e degli altri prodotti tipici locali, anche d'intesa con i Comuni, volte ad esaltare il valore dei territori a vocazione risicola e a migliorare la comunicazione tra produttori, istituzioni e turisti delle Città del Riso.

ARTICOLO 5

Modalità operative

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà avere interessenze e partecipazioni in società costituite o costituende aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

In particolare, ai fini della promozione del territorio, della cultura, della tradizione e del bene naturale e paesaggistico, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di studio, ricerca, divulgazione, proposizione, comunicazione, consulenza a Enti, Associazioni e Privati, ivi comprese realizzazioni, ristrutturazioni e qualificazioni necessarie od utili ai fini dell'inserimento di beni immobili o mobili da destinarsi all'inserimento o all'uso in circuiti turistici o culturali, anche favorendone l'uso e l'adeguamento alle varie forme di ospitalità turistica possibili.

Le stesse attività di cui al precedente comma potranno essere svolte allo specifico fine della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Sempre ai fini delle suddette valorizzazioni l'Associazione si propone di farsi promotrice ed organizzatrice di pubblicazioni e/o manifestazioni di carattere socio-culturale, artistico e/o sportivo, nonché di progetti e gestioni museali, ricerche storiche e scavi archeologici autorizzati, organizzazione di eventi e manifestazioni, di mostre, visite guidate, conferenze, percorsi turistico-culturali, trasmissioni radio e video o pubblicazioni su organi di stampa e su mezzi informatici, multimediali e siti Internet, nonché campagne promozionali sui temi della cultura, della tradizione e del territorio.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 6

Marchio

L'Associazione adotta e tutela ai sensi di legge un proprio marchio verbale ed un proprio marchio figurativo. Il marchio verbale è "CITTA' DEL RISO" ovvero "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL RISO". Il marchio grafico raffigura una torre civica medievale e una pannocchia o spiga di riso, con la scritta "Città del Riso".

Per eventi nazionali o specifici il marchio è integrato da un nastro tricolore, e in funzione delle esigenze comunicative può essere integrato dall'indirizzo Internet dell'Associazione. L'uso dei marchi è regolamentato a cura del Consiglio Nazionale, e tutelato a norma di legge.

ARTICOLO 7

Soci

Possono aderire all'Associazione sia i Comuni a prevalente economia risicola che tutti coloro che, essendo persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti, ne condividano gli scopi e si impegnino a collaborare per la realizzazione dei medesimi, anche mediante prestazioni personali secondo quanto verrà stabilito con apposito Regolamento predisposto e aggiornato dal Consiglio nazionale.

I Soci sono **Fondatori, Ordinari, Istituzionali e Onorari**.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I Soci Ordinari sono coloro (Comuni, Enti, Associazioni, privati) che aderiscono all'Associazione versando una quota all'atto della ammissione e impegnandosi a collaborare stabilmente agli scopi sociali. Per i Comuni e gli Enti territoriali la quota è fissata in modo proporzionale al numero di abitanti.

I Soci Istituzionali sono Comuni, Enti o Associazioni che collaborano all'Associazione senza assumere gli obblighi e gli impegni finanziari permanenti tipici della forma associativa ordinaria, ivi comprese le obbligazioni di garanzia, ma solo assumendo impegni relativamente a singoli progetti cui di volta in volta hanno scelto di partecipare. Ai Soci Istituzionali è richiesto il pagamento di un contributo annuale comunque non superiore al 50% della quota associativa ordinaria. I Soci Istituzionali possono fregiarsi del marchio dell'associazione secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento, e in qualunque momento possono chiedere l'ammissione tra i Soci Ordinari.

I Soci Onorari sono Comuni, Enti, Associazioni o privati ai quali, per speciali meriti nel campo della valorizzazione del riso e delle terre del riso, è stata conferita –con loro accettazione- questa qualifica a titolo onorifico.

L'ammissione di nuovi Soci Ordinari o Istituzionali ha luogo dietro presentazione di relativa domanda al Consiglio nazionale che delibera provvisoriamente in merito, sottoponendo poi le proprie decisioni all'Assemblea. Lo stesso Consiglio delibera con le stesse modalità la cessazione dallo stato di Socio.

ARTICOLO 8

Perdita della qualità di associato

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, decesso (nei casi di associati privati), o estinzione (persone giuridiche, enti ed associazioni).

RECESSO - In ossequio al principio costituzionale della libertà di associazione, è garantito il diritto di ogni Socio di recedere dall'associazione; il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché ne venga fatta comunicazione per iscritto al Consiglio nazionale entro il 30 settembre.

In ogni caso il Socio receduto od escluso è tenuto al versamento dei contributi dovuti per l'anno in corso. Nessuna formalità, se non l'atto di recesso e l'assolvimento degli eventuali obblighi assunti per la partecipazione a un determinato progetto, è richiesta ai Soci Sostenitori.

ESCLUSIONE - L'esclusione è deliberata d'ufficio dal Consiglio nazionale in caso di mora nel pagamento della quota associativa o del contributo previsto per i Sostenitori, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o regolamentari o alle delibere assembleari o del Direttivo, ovvero per altri gravi motivi. La deliberazione del Consiglio Nazionale è quindi sottoposta alla ratifica dell'Assemblea.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Associato.

DECESSO - In caso di morte di uno dei Soci privati, gli eredi di quest'ultimo subentreranno nel rapporto associativo, assumendo gli obblighi del socio deceduto, alle seguenti condizioni:

- che gli eredi medesimi ne manifestino la volontà entro tre mesi dell'apertura della successione;

- che il Consiglio nazionale li riconosca in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione di nuovi Soci.

- In caso di pluralità di eredi, questi, nei rapporti con l'Associazione, saranno rappresentati da uno di essi.

I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità dei Soci –nel caso in cui siano stati sottoscritti dai singoli soci impegni personali a garanzia di obbligazioni contratte dall'Associazione– la domanda di ammissione dovrà recare l'impegno degli aspiranti associati di assumere in proprio le medesime obbligazioni di garanzia già eventualmente assunte dagli associati, di modo che le stesse vengano a gravare in egual misura su tutti i membri dell'Associazione. In tali casi la sottoscrizione delle obbligazioni di garanzia in essere dovrà avvenire entro giorni 15 dalla deliberazione di ammissione la quale è da ritenersi sospensivamente condizionata a tale sottoscrizione, producendo conseguentemente i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione medesima.

ARTICOLO 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

8. l'Assemblea generale dei soci
9. il Consiglio Nazionale
10. il Presidente
11. i Vicepresidenti o Presidenti territoriali
12. i Comitati provinciali o regionali
13. il Direttore
14. il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA GENERALE

(I) - L'assemblea è formata da tutti i Soci Fondatori e Ordinari. I Soci Istituzionali vi possono essere invitati a titolo consultivo, ma hanno comunque diritto al voto effettivo nel caso di votazioni previste al 3° comma del successivo articolo 18.

(II) - In prima convocazione, per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessario che siano presenti o rappresentati per delega, rilasciata nei limiti e con le forme di cui nel proseguito del presente articolo, almeno la metà dei Soci Fondatori e Ordinari; in prima convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza semplice. La presenza di Soci Straordinari non rileva a questi fini.

(III) - Le modalità di voto sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.

(IV) - Ogni Socio Fondatore od Ordinario può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di due altri associati.

(V) - Spetta al presidente dell'Assemblea di costatare la regolarità delle deleghe.

(VI) - L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od in altro luogo, purché in Italia.

(VII) - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte che ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati.

(VIII) - Il Consiglio Nazionale convocherà l'Assemblea tutte le volte che ne ravvisi la necessità, oltre che nei casi previsti dal presente Statuto.

(IX) - Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- alle linee strategiche di impegno dell'Associazione;
- alla approvazione del bilancio annuale;
- alla elezione dei membri del Consiglio Nazionale di propria competenza;
- alla ammissione dei nuovi Soci, su proposta del Consiglio Nazionale;
- alla esclusione di Soci, come previsto all'articolo 8;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Nazionale intenderà sottoporre al suo esame.

(X) - Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Nazionale mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti all'ordine; tale avviso verrà esposto nella sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, e dovrà essere inviato a ciascun associato mediante lettera prioritaria o email almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

(XI) - In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci Fondatori e Ordinari.

(XII) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Direttore o, in mancanza di entrambi, da persona nominata dall'Assemblea stessa.

(XIV) - Dell'Assemblea viene di regola redatto un verbale firmato da chi ha svolto le funzioni di Presidente e di Segretario dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 11 CONSIGLIO NAZIONALE

(I) - Il Consiglio Nazionale è composto da un numero massimo di 9 (nove) Soci. Esso dura in carica per un quinquennio ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di impedimento grave e permanente di uno o più membri, che riduca il numero a meno di 3, il Consiglio Nazionale è comunque confermato in attesa delle nuove nomine.

(II) - Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale i Soci Fondatori. A completamento del numero di membri previsto possono essere nominati a far parte del Consiglio Nazionale tutti i Soci Ordinari; per quanto riguarda le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, potranno essere nominati membri del Consiglio Nazionale le persone fisiche che ne hanno la rappresentanza pro tempore.

(III) - Il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno il Presidente ed il Direttore.

(IV) - Qualora un membro del Consiglio Nazionale perda, per qualsiasi causa, tale qualifica, l'Assemblea sarà convocata per la nomina del sostituto, che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

(V) - Il Consiglio Nazionale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che lo Statuto e la legge riservano all'Assemblea.

(VI) - Il Consiglio Nazionale provvede alla stesura del bilancio preventivo e del conto consuntivo e li sottopone alla ratifica dell'Assemblea.

(VII) - Il Consiglio Nazionale può conferire qualifiche onorarie. In particolare può conferire la qualifica di 'Socio onorario' a persone che abbiano acquisito particolari meriti nei campi dello studio, della protezione e della valorizzazione del riso e dei territori a vocazione risicola. Può conferire annualmente la qualifica di 'Presidente onorario', scelto tra soci con speciali meriti accademici, istituzionali o sociali nei campi dello studio, della protezione e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

(VIII) - Il Consiglio Nazionale decide in merito agli incarichi operativi in seno all'Associazione, assegnando eventualmente incarichi di '*Responsabile di dipartimento*' a soci o esperti particolarmente competenti in una determinata materia, e assegnando l'incarico di '*Responsabile di progetto*' ai soci o esperti che abbiano ideato e promosso uno specifico progetto operativo.

(IX) - Il Consiglio Nazionale determina annualmente le quote di ammissione, le quote annuali richieste ai Soci Fondatori e Ordinari, il contributo ridotto richiesto ai Soci Istituzionali, nonché eventuali altri contributi e/o impegni straordinari di natura finanziaria o di garanzia che dovranno essere approvati dall'Assemblea; le quote e i contributi possono essere differenziate tra le diverse categorie di Soci e/o persone giuridiche o in funzione della popolazione o delle dimensioni degli Enti associati; il Consiglio Nazionale stabilisce inoltre le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

(X) - Il Consiglio Nazionale potrà predisporre il Regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione nonché le norme che disciplinano l'uso del marchio 'Città del Riso';

(XI) - Il Consiglio nazionale provvede alla determinazione degli eventuali rimborsi o emolumenti individuali annui spettanti ai Responsabili di dipartimenti o settori operativi che possono essere istituiti, ai Soci responsabili o incaricati di specifiche attività o progetti, ed ai propri membri o ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito.

(XII) - Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Direttore o da un terzo dei suoi componenti.

(XIII) - Il Consiglio Nazionale è convocato almeno tre giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera.

(XIV) - In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o comunicazione telefonica 24 ore prima della data prevista per la riunione.

(XV) - Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Nazionale effettuate senza le formalità di cui sopra, purché siano presenti tutti i suoi membri.

ARTICOLO 12 PRESIDENTE

Il Presidente ha compiti di rappresentanza esterna dell'associazione nei confronti del pubblico e degli Enti pubblici e privati con cui essa collabora, ivi compresa la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Nazionale e provvede alla gestione ordinaria avvalendosi del Direttore.

Al Presidente spettano altresì i compiti generali di segreteria ed amministrazione, ovvero può delegarli ma comunque rispondendone ai sensi e con le modalità del presente Statuto. Il Presidente presiede di norma le riunioni del Consiglio Nazionale nonché gli altri momenti di vita associativa.

ARTICOLO 13 I VICEPRESIDENTI

I Vice Presidenti sono Soci che hanno una funzione di rappresentanza e promozione dell'Associazione e sono nominati annualmente dal Consiglio Nazionale qualora lo stesso li ritenga necessari e utili anche ai fini di estendere la capacità operativa dell'Associazione su scala nazionale.

I Vicepresidenti restano in carica un anno, ma l'incarico è rinnovabile. A ciascuno di essi possono essere assegnate funzioni di rappresentanza a livello regionale o provinciale, come previsto dal successivo articolo 14: in questo caso si definiscono 'Vicepresidente per la Regione ...' o 'Vicepresidente per la Provincia di ...'. I Vicepresidenti sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale con voto consultivo. Sono revocabili con le stesse modalità di nomina.

ARTICOLO 14 COMITATI PROVINCIALI O REGIONALI

Al fine di garantire la migliore operatività dell'Associazione il Consiglio Nazionale può istituire Comitati Provinciali o Regionali, che sono organismi territoriali volti a favorire la realizzazione di progetti locali su scala provinciale o regionale.

I Comitati territoriali sono presieduti da uno dei Vicepresidenti di cui all'articolo 13.

Con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo, e comunque al completamento del progetto locale per cui sono stati costituiti, i Comitati possono essere sciolti.

ARTICOLO 15 DIRETTORE

Il Direttore ha compiti operativi di carattere generale, è responsabile delle attività della Associazione e della attività dei singoli dipartimenti o organismi territoriali di coordinamento se costituiti.

Il Direttore cura direttamente o comunque sovrintende alle pubblicazioni e in generale ai contenuti scientifici di ogni altra produzione culturale e divulgativa realizzata dalla Associazione: testi, volumi, mostre, allestimenti fieristici e museali, e simili. Il Direttore può delegare parte dei suoi compiti, ma comunque rispondendone alla Assemblea.

ARTICOLO 16 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio Nazionale qualora lo stesso lo ritenga necessario od utile.

Esso è composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

ARTICOLO 17 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle quote e dai contributi versati dagli associati;
- dai contributi e/o finanziamenti di enti pubblici;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

- da entrate dipendenti dalle attività svolte dall'Associazione nell'ambito di quelle previste dal presente Statuto;
- dai beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione.

ARTICOLO 18 BILANCIO

L'esercizio dell'associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivi e consuntivi sono predisposti dal Consiglio Nazionale e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti dei singoli progetti di lavoro possono essere presentati in forma separata, e in questo caso sono sottoposti all'approvazione anche col voto dei Soci Sostenitori che vi hanno partecipato.

ARTICOLO 19 NORMA TRANSITORIA

Al fine di garantire l'immediata operatività dell'Associazione, e la sua capacità di iniziare ad esprimere la rappresentanza di tutte le realtà risicole italiane, la prima elezione del Presidente e del Direttore è effettuata dai Soci Fondatori, i quali tutti compongono il Consiglio Nazionale in carica per il primo quinquennio.

La prima Assemblea verrà convocata al raggiungimento della soglia di 20 Comuni o Soci aderenti anche per l'eventuale integrazione del numero dei membri del Consiglio Nazionale. In assenza del numero minimo previsto è possibile comunque convocare i Soci esistenti al momento, allo scopo di iniziare un processo di coinvolgimento e partecipazione già nella fase di avvio dell'Associazione.

ARTICOLO 20 NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle fonti normative in materia.

ARTICOLO 21 DEFINIZIONE GRAFICA INIZIALE DEL MARCHIO

Il marchio grafico dell'associazione è il seguente. In funzione di specifiche esigenze comunicative o relative al media su cui è veicolato, esso può essere modificato previa deliberazione del Consiglio Nazionale.



Approvato il 30.11.2007, Registrato l'8.1.2008 (Rep. N. 59/3 AE Vercelli)